

COMUNE DI VALFURVA



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 30 agosto 2013
Aggiornato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 21 febbraio 2017
Aggiornato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 10 marzo 2020
Aggiornato con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 23 dicembre 2020

SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto del Regolamento.....	3
Art. 2 - Istituzione e presupposto	3
Art. 3 - Soggetti passivi e soggetti responsabili degli adempimenti strumentali all'esazione del tributo ...	3
Art. 4 - Esenzioni.....	3
Art. 5 - Misura dell'imposta.....	4
Art. 6 - Obblighi di informazione - Versamento dell'imposta e dichiarazione.....	4
Art. 7 - Interventi da finanziare	5
Art. 8 - Attività di controllo e accertamento dell'imposta	5
Art. 9 - Sanzioni	5
Art. 10 - Riscossione coattiva.....	5
Art. 11 - Rimborsi.....	6
Art. 12 - Contenzioso.....	6
Art. 13 - Funzionario responsabile dell'imposta	6
Art. 14 - Disposizioni finali e transitorie	6

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare le modalità di applicazione nel Comune di Valfurva dell'Imposta di Soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011.

Art. 2 - Istituzione e presupposto

1. L'imposta di soggiorno è istituita, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 23/2011, con deliberazione del consiglio comunale n. 9 del 30/08/2013 e la sua applicazione ha decorrenza dal 1° dicembre 2013, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3 della Legge n. 212/2000.
2. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento o sosta alla guida di autocaravan:
 - nelle strutture ricettive come definite dalla legge regionale in materia di turismo (attualmente dal titolo III, Capo I della legge regione Lombardia n. 27 del 01/10/2015), ad eccezione dei rifugi alpinistici e dei bivacchi fissi che non siano serviti da viabilità ordinaria o agro-silvo-pastorale; è inoltre corrisposta dalle strutture agrituristiche (attualmente art. 151 della legge Regione Lombardia n. 31/2008).
 - negli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del D.L. 24/04/2017, n. 50 ed alla Locazione Turistica, di cui al D.D.u.o. Regione Lombardia, 6/12/2019 n. 17869 (pubblicato sul BURL – serie ordinaria n. 50 – Martedì 10 dicembre 2019);
3. L'imposta si applica alle strutture individuate al comma 2 ed ubicate nel territorio del Comune di Valfurva, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.

Art. 3 - Soggetti passivi e soggetti responsabili degli adempimenti strumentali all'esazione del tributo

1. L'imposta è dovuta dai soggetti che, non residenti nel Comune di Valfurva alloggiano o sostano alla guida di autocaravan nelle strutture ricettive di cui all'art. 2.
2. Il gestore della struttura ricettiva e dell'immobile destinato alla locazione breve ed alla locazione turistica, nonché il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, comma 5-ter del D.L. 50/2017, convertito nella Legge 96/2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, comma 5-bis, del D.L. 50/2017 convertito nella Legge 96/2017, presso la quale sono ospitati i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta, è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della legge 296/2006 l'importo minimo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti è pari ad € 0,49.
4. Possono essere altresì responsabili della riscossione e del versamento al Comune dell'imposta, previa stipula di apposita convenzione, i soggetti (gestori di piattaforme di prenotazione) cui è demandato in forma continuativa il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive. La convenzione disciplina le relative modalità procedurali anche in deroga al presente regolamento.

Art. 4 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento:
 - a) minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
 - b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente e di entrambi i genitori se il degente è minore di età;
 - c) gli accompagnatori turistici di agenzie che prestano attività di assistenza a gruppi di almeno 25 partecipanti, organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo (l'esenzione si applica per un soggetto ogni venticinque partecipanti) e gli autisti dei bus che li trasportano; gli insegnanti che accompagnano gli studenti in gita scolastica;

- d) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
- e) coloro che intervengono come volontari della protezione civile oppure trovano ospitalità in occasione di eventi calamitosi;
- f) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Valfurva;
- g) i beneficiari di soggiorni gratuiti, per tali intendendosi quelli per i quali il gestore della struttura ricettiva non percepisce corrispettivo né dall'alloggiato né da altri;
- h) i soggetti con invalidità al 100% e gli eventuali accompagnatori dei soggetti con invalidità al 100% ai quali viene anche corrisposto l'assegno di accompagnamento, in ragione di un accompagnatore per soggetto.

Queste situazioni dovranno essere dimostrate con idonea certificazione.

2. Le esenzioni di cui al punto b) sono subordinate alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.

Art. 5 - Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata in funzione del prezzo e con esclusivo riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tengono conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime. Per gli alberghi, i campeggi, i residence e gli agriturismi la misura è definita in rapporto alla loro classificazione.
2. Le aliquote dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla Legge e sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio comunale.
1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta nella misura dovuta, il Comune comunica alle strutture ricettive, preventivamente rispetto alla relativa decorrenza, ogni variazione inerente le tariffe da applicare.

Art. 6 - Obblighi di informazione - Versamento dell'imposta e dichiarazione

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Valfurva sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti, con materiale informativo fornito dal Comune, redatto in più lingue, dell'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni e sanzioni.
2. Per la qualificazione giuridica degli adempimenti a cui sono tenuti e le dichiarazioni da rendere dal gestore della struttura ricettiva e dagli altri soggetti indicati nell'art.4 del D.L. 50/2017, convertito in legge con modificazioni Dall'art.1, comma1 della L. 21/06/2017, n.96, si fa pieno rinvio alle pertinenti norme di legge.
3. I gestori delle strutture ricettive effettuano il versamento al Comune di Valfurva delle somme corrisposte dai soggetti passivi d'imposta, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, con le sole modalità ammesse dalla normativa vigente. Attualmente:
 - a) mediante bonifico bancario o postale sul conto di Tesoreria;
 - b) mediante pagamento diretto in contanti, nei limiti di legge, effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale e le agenzie di credito convenzionate;
 - c) tramite le procedure telematiche messe a disposizione dal Comune di Valfurva (appena saranno attivate);
 - d) altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale o previste dalla normativa.
4. I gestori delle strutture ricettive, entro il termine previsto per il versamento (il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare), hanno l'obbligo di aggiornare i dati relativi alle presenze sul sito dell'osservatorio turistico (dettaglio mensile con: n. ospiti, provenienza, data arrivo/partenza, esclusioni del numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 4, eventuali note).
5. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura.
6. Qualora vi fosse un rifiuto al pagamento da parte del soggetto passivo d'imposta, il gestore dovrà raccogliere in forma scritta, conforme ad un modulo predisposto dal comune, una dichiarazione dall'ospite indicante il numero ed il nome dei soggetti soggiornanti, comprensivi di codice fiscale, durata del soggiorno e ogni ulteriore elemento atto a consentire al comune l'esazione coattiva

dell'imposta. In caso l'ospite si rifiuti di compilare il modulo, la segnalazione del rifiuto, contenente i dati di cui al periodo precedente, dovrà essere effettuata dallo stesso gestore della struttura ricettiva. I moduli di cui al presente comma dovranno essere trasmessi al comune.

Art. 7 - Interventi da finanziare

1. L'impegno dell'Amministrazione comunale, per ciò che concerne la destinazione del gettito d'imposta, è di finanziare quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. 23/2011:
 - a) interventi in materia di turismo e a sostegno delle strutture ricettive;
 - b) interventi di manutenzione e recupero, nonché fruizione e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali del territorio comunale, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. L'elenco degli interventi e dei servizi finanziati con l'Imposta di Soggiorno, predisposto di anno in anno dopo aver sentito i rappresentanti degli operatori, sarà parte integrante del bilancio consuntivo e sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Valfurva.

Art. 8 - Attività di controllo e accertamento dell'imposta

1. Ai fini dell'attività di controllo e accertamento dell'imposta di soggiorno, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 161 e 162 della Legge 296/2006: gli avvisi di accertamento per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta sono motivati e notificati ai soggetti obbligati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione od il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
2. Il Comune può avvalersi di dati, notizie e di qualsiasi elemento rilevante relativo ai soggetti passivi ed ai gestori delle strutture ricettive, ove necessario, previa richiesta ai competenti uffici pubblici.
3. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare documenti comprovanti la dichiarazione resa, le modalità dell'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.

Art. 9 - Sanzioni

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica all'ospite la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 471/1997, nel testo vigente. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano, altresì, le disposizioni previste dal D. Lgs. 472/1997.
3. Per le seguenti violazioni del presente regolamento:
 - a) omessa, incompleta o infedele presentazione delle dichiarazioni, alle prescritte scadenze, da parte dei gestori delle strutture ricettive;
 - b) violazione degli obblighi d'informazione, di cui all'art. 6, comma 1, da parte dei gestori delle strutture ricettive; si applica la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981.

Art. 10 - Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente e secondo quanto previsto nel Regolamento per la disciplina delle entrate comunali.

Art. 11 - Rimborsi

1. Per il rimborso dell'imposta si applicano le norme stabilite dal Regolamento per la disciplina delle entrate comunali.
2. Il rimborso delle somme versate dai gestori delle strutture ricettive, e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; per quest'ultima fattispecie s'intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso.
3. Nei casi di versamento dell'Imposta di Soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 6.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della legge 296/2006 non sono effettuati rimborsi dell'imposta per importi inferiori ad Euro 10,00.

Art. 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'Imposta di Soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 13 - Funzionario responsabile dell'imposta

1. Il Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale.
2. Il Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Art. 14 - Disposizioni finali e transitorie

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/1997, nonché dell'art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011, il presente regolamento è trasmesso, con le modalità di legge, al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
2. Per particolare esigenze tecniche, la Giunta Comunale ha la facoltà di posticipare i termini previsti dagli artt. 2, 6 e 7 del presente regolamento.
3. La Giunta comunale costituirà un tavolo tecnico composto da rappresentanti dell'amministrazione, dell'ufficio turistico e dell'associazione albergatori allo scopo di monitorare l'applicazione della disciplina regolamentare e le modalità di riscossione del tributo da parte dei titolari delle strutture ricettive.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge in materia.
5. Il presente regolamento conserva piena validità nelle more dell'emanazione del regolamento attuativo di cui all'art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 23/2011.
6. In caso di incompatibilità tra la disciplina del presente regolamento e quanto stabilito con il regolamento attuativo di cui al precedente comma, ove emanato, si applicano le norme previste da quest'ultimo.
7. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate, alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi. In tal caso, nell'attesa delle formale modificazione del presente Regolamento, si applica la nuova norma di legge.
8. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990 n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico, affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.